



Città di Monte Sant'Angelo
(Provincia di Foggia)

Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti Sportivi Comunali

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale n° 52 del 06.10.2006**

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 3 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 4 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI E FINALITÀ DELLE CONCESSIONI

Art. 5 - CONVENZIONE

Art. 6 - MANUTENZIONE- PATRIMONIO CONCESSO

Art. 7 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE -GARANZIE

Art. 9 - CONSUMI, IMPOSTE, TASSE

Art. 10 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Art. 11 - GESTIONE ECONOMICA

Art. 12 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

Art. 13 - TARIFFE

Art. 14 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Art. 15 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Art. 16 - PENALITÀ, INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Art. 17 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELLA UTENZA

Art. 18 - CONTROVERSIE

Art. 19 - DISPOSIZIONE FINALE

Art..1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di utilizzo degli impianti sportivi comunali, in quanto attrezzature della Pubblica Amministrazione atte ad incrementare ed a sviluppare la pratica sportiva e ricreativa per una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 2 -TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi in oggetto sono i seguenti:

- Palazzetto dello sport "Polivalente" sito in Via Marcisi con annesso campo da tennis.
- "Seconda palestra polivalente" sita in Via Strada 58.
- Campo da tennis e basket sito in zona "Ingrasso".
- Campo da bocce sito in Via per Mattinata.
- N° 2 campetti da calcetto con annessi spogliatoi, parco giochi e n° 2 campi da bocce in via Kennedy.
- Stadio comunale con annessi spogliatoi sito in via Stampurlanda.
- Campetto rionale polivalente in via S. Antonio Abate.

Art. 3 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'utilizzo delle strutture sportive sarà garantito:

1. ad associazioni o società sportive che svolgono regolari attività dilettantistiche di campionato o motorie riconosciute dalle rispettive federazioni sportive;
 2. alle istituzioni scolastiche che svolgono attività sportive in orario scolastico;
 3. a enti che svolgono attività motorie rivolte agli anziani o a portatori di handicap con finalità sociali organizzati in gruppi o associazioni;
 4. agli atleti organizzati da società regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
 5. alle associazioni ricreative e culturali, a gruppi occasionali che ne facciano richiesta;
- con priorità alle associazioni iscritte all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale e alle associazioni che svolgono regolarmente attività dilettantistiche di comparto.

Art. 4 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI E FINALITÀ DELLE CONCESSIONI

L'Amministrazione può gestire autonomamente gli impianti sportivi.

Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica il cui corrispettivo potrà essere un canone annuale o percentuale sulle tariffe di cui all'art. 13 del presente regolamento, in via prioritaria:

- a società e/o associazioni sportive, enti aventi finalità non lucrative, affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. o ad Enti di promozione sportiva operanti sul territorio comunale; il concessionario deve quindi possedere un atto costitutivo ed uno statuto, e trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 90 della legge finanziaria 2003;
- ad associazioni di società ed associazioni di associazioni aventi i requisiti di cui sopra, fermo restando i requisiti di cui al punto precedente;
- in subordine a privati regolarmente iscritti alla CCIAA per la gestione e la conduzione degli impianti e delle strutture sportive nell'ipotesi di non partecipazione dei soggetti di cui in precedenza.

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

1. Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed integrative consentite dalle strutture sportive.
2. Dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale.
3. Concorrere sul territorio alla realizzazione di attività con i progetti del Comune e con le altre

associazioni.

4. Ottenere una conduzione degli impianti economicamente più vantaggiosa rispetto alla gestione diretta da parte del Comune.

Art. 5 - CONVENZIONE

Una volta pervenute le domande il dirigente con proprio atto, assegna per ciascun impianto la gestione all'associazione con i maggiori requisiti e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione.

La convenzione avrà durata massima di anni tre ed è escluso ogni rinnovo tacito.

L'associazione aggiudicataria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- Al mattino dei giorni feriali gli impianti saranno messi gratuitamente a disposizione delle scuole, nonché delle associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di portatori di handicap e per attività riabilitative; le scuole potranno usufruire degli impianti anche in orario scolastico pomeridiano per i *Giochi della Gioventù*, per i *Campionati Sportivi Studenteschi* e per la realizzazione di occasionali eventi sportivi significativi. Gli interessati dovranno produrre richiesta a firma dei legali rappresentanti almeno sette giorni prima dell'evento.
- L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per ogni sua attività dando all'associazione un preavviso di almeno cinque giorni prima.
- L'accesso agli impianti è disciplinato da un regolamento di fruizione, che dovrà essere esposto nei locali d'ingresso dell'impianto sportivo in un luogo ben visibile al pubblico.
- L'associazione aggiudicataria, ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: gruppi anche occasionali, società sportive che svolgono campionati federali, enti, cooperative sociali, associazioni e gruppi sportivi, scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità, con priorità alle associazioni iscritte all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale e alle associazioni che svolgono regolarmente attività dilettantistiche di comparto.
- I luoghi dell'impianto che verranno utilizzati da utenti occasionali senza particolari autorizzazioni dell'associazione aggiudicataria (aree verdi, aree di gioco per bimbi, area per il pubblico, campi da bocce) rientrano nei luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.
- La concessione viene disposta con l'obiettivo di conseguire una gestione degli impianti economicamente più conveniente rispetto ad una gestione diretta da parte del comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate a seguito di specifici progetti di animazione sociale e di ampliamento dell'offerta sportiva su proposta del gestore approvate dall'Amministrazione Comunale.
- Per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali l'associazione aggiudicataria deve procedere all'assunzione del personale occorrente con costi a suo carico.
- L'associazione aggiudicataria deve comunicare all'amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali nonché delle variazioni medesime.
- I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e di controllo dell'Amministrazione comunale, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
- Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale. La responsabilità dell'impianto durante l'affitto di ore o giornate a Società Sportive o Gruppi Organizzati resta all'associazione aggiudicataria.

Art. 6 - MANUTENZIONE PATRIMONIO CONCESSO

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio,

impianti tecnologici, attrezzature e arredi descritti, nello stato in cui si trovano in apposita relazione redatta dagli uffici tecnici in contraddittorio con la parte interessata.

Il concessionario si obbliga ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché la piccola manutenzione straordinaria, pulizia ordinaria e programmata, le quali saranno riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

Le opere "significative" di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. L'associazione aggiudicataria potrà a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che consentano una migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Tali attrezzature rimarranno di proprietà dell'associazione e verranno rimosse allo scadere della convenzione.

Le spese necessarie al ripristino degli impianti, alla cura del fabbricato, alle attrezzature danneggiate per incuria o atti vandalici sono a carico dell'associazione aggiudicataria.

Nel corso di validità della convenzione l'associazione aggiudicataria potrà operare delle migliorie previa autorizzazione del Comune in ottemperanza alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 7 - SCELTA DELLA ASSOCIAZIONE

La scelta dell'associazione verrà operata sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- 1. Progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione ed eventuali progetti collaterali cui verrà assegnato massimo il 30% del punteggio:**
 - Si valuta il numero di attività, il numero di iscritti all'associazione, il numero di campionati federali di categoria e di manifestazioni programmate nel breve e lungo periodo.

- 2. Radicamento nel territorio comunale delle attività societarie cui verrà assegnato massimo il 30% del punteggio:**
 - Residenza e operatività nel territorio comunale;
 - Anni di attività e trascorsi sportivi.

- 3. Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativi ed educativi/formativi realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati cui verrà assegnato massimo il 40% del punteggio:**
 - Si valuta la possibilità di consorzarsi in partnership sociali.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - GARANZIE

L'associazione risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso.

L'associazione solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'associazione è tenuta a stipulare adeguate polizze assicurative.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione il concessionario presta idonea cauzione di valore mediante polizza fideiussoria pari ad un 1/5 del valore presunto annuo di

gestione.

Art. 9 - CONSUMI, IMPOSTE, TASSE

L'associazione è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui assume ogni onere per intero, amministrativo e di esercizio.

Art. 10 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Gli impianti dovranno essere custoditi e sorvegliati, gli oneri sono a carico dell'associazione, come pure il ripristino e la sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto che risultano deteriorati o danneggiati dall'uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza.

Art. 11 - GESTIONE ECONOMICA

Ai fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, l'associazione presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività da contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'associazione.

Art. 12 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, il diritto di esclusiva pubblicità.

Art. 13 - TARIFFE

Le tariffe di cui all'art. 4, secondo allinea, sono determinate in accordo con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle fasce orarie, del tipo di utenza e delle tariffe applicate per gestioni medesime nei comuni limitrofi.

Art. 14 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione comunale dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

Art. 15 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art.11
- Reiterata violazione del calendario ed orario concordato, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale
- Mancato reintegro della cauzione nei casi in incameramento della stessa

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- Per rilevanti motivi di usi diversi dal pubblico interesse
- Per gravi motivi di ordine pubblico
- Per mancata concessione ai gruppi di cui all'art. 3

La concessione può essere risolta per inadempimento ai termini di legge, nei seguenti casi, da

considerarsi obblighi rilevanti per l'associazione:

- Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata
- Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata
- Rilevante scadenza del decoro dell'impianto
- Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce...
- Chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sue parti rilevanti
- Cessione a terzi della concessione

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

Art.16 - PENALITA', INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

L'Amministrazione Comunale, nell'atto di stipula della convenzione, può definire delle penali per ogni chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo o di sue parti e per gli adempimenti o le inosservanze contemplate nel presente Regolamento.

In tutti i casi, previa contestazione, è previsto l'obbligo del risarcimento del danno o il pagamento di penali, dopo aver assegnato all'associazione un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha il diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'associazione pena decadenza della concessione.

Art. 17 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELLA UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, viene disposto che:

- L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'associazione che ha l'obbligo di ascoltarlo e prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale alla quale gli stessi soggetti potranno rivolgersi direttamente.
- L'Amministrazione Comunale potrà collocare una cassetta nell'impianto sportivo per le doglianze e i suggerimenti.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.

Per ogni controversia che potesse comunque insorgere per l'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, sarà competente il foro del Tribunale di Foggia.

Art. 19 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nella convenzione le parti faranno riferimento alle norme del codice civile in materia contrattuale.